

**Legge**  
**sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici**  
dell'11 dicembre 1990 (stato 22 novembre 2024)

IL GRAN CONSIGLIO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- richiamata la legge federale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici del 20 giugno 1986 (legge federale sulla caccia) e l'ordinanza di applicazione del 29 febbraio 1988;
- visto il messaggio 13 febbraio 1990 n. 3565 del Consiglio di Stato,

**decreta:**

Capitolo primo  
**Norme introduttive**

**Scopo**

**Art. 1** <sup>1</sup>La presente legge applica le disposizioni federali in materia di caccia e di protezione dei mammiferi e degli uccelli indigeni e migratori viventi allo stato selvatico ed introduce quelle necessarie a dipendenza delle condizioni locali.

<sup>2</sup>In particolare essa si prefigge di:

- a) conservare la diversità delle specie e gli spazi vitali dei mammiferi e degli uccelli viventi allo stato selvatico;
- b) proteggere le specie di animali minacciate;
- c) ridurre ad un limite sopportabile i danni a foreste e colture causate dalla fauna selvatica;
- d) garantire un'adeguata gestione venatoria della selvaggina;
- e) promuovere la ricerca e l'informazione sui mammiferi e gli uccelli viventi allo stato selvatico;
- f) pianificare l'esercizio della caccia.

**Norme esecutive**

**Art. 2** Il Consiglio di Stato emana le disposizioni per l'esecuzione della legge. Esso designa il Dipartimento competente (Dipartimento).

**Obbligo d'informazione delle autorità**

**Art. 2a**<sup>1</sup> <sup>1</sup>Le autorità amministrative e giudiziarie cantonali nonché i comuni, anche se vincolati dal segreto d'ufficio, comunicano gratuitamente, su richiesta scritta e motivata del Dipartimento, le informazioni necessarie per l'applicazione della legislazione federale e cantonale in materia di caccia.

<sup>2</sup>Esse segnalano inoltre d'ufficio tutti i casi, constatati nello svolgimento delle loro attività, che possono dare adito a un intervento del Dipartimento in base alla legislazione sulla caccia.

<sup>3</sup>Le autorità giudiziarie del Cantone trasmettono al Dipartimento le sentenze e i decreti di accusa cresciuti in giudicato riguardanti comportamenti illeciti per i quali è previsto il diniego o il ritiro della patente di caccia.

Capitolo secondo  
**Esercizio della caccia**

**Definizione**

**Art. 3** È considerato esercizio della caccia ogni atto di preparazione, attuazione o conclusione di interventi volti alla ricerca od attesa di mammiferi ed uccelli viventi allo stato selvatico allo scopo di catturarli od abbatterli.

**Pianificazione della caccia**

---

<sup>1</sup> Art. introdotto dalla L 17.9.2024; in vigore dal 22.11.2024 - BU 2024, 299.

**Art. 4<sup>2</sup>** 1Il Consiglio di Stato pianifica la caccia con criteri scientifici, tenendo conto delle esigenze di protezione dell'ambiente, della natura in particolare, ed avendo riguardo al mantenimento di una fauna adeguata ai biotopi e strutturata in naturale equilibrio.

2Esso considera in particolare la diversa natura biologica e geomorfologica delle varie regioni, il loro grado di urbanizzazione, l'importanza dei siti di alto valore naturalistico, le esigenze dell'economia agricola e forestale, la biologia della fauna ed i censimenti periodici delle specie.

#### Patente

**Art. 5** 1L'esercizio della caccia è vincolato al possesso della patente.

2La patente è individuale, non trasferibile, valida per il relativo periodo venatorio.

3Il rilascio della patente è subordinato al superamento dell'esame di abilitazione nel Cantone.

4È rilasciata dal Municipio del Comune di domicilio del richiedente o dal Dipartimento se il richiedente è domiciliato in altro Cantone od all'estero.

5Previa comunicazione al Dipartimento, più Comuni possono delegare ad una sola segreteria comunale il rilascio delle patenti.

#### Esame e certificato di abilitazione

**Art. 6<sup>3</sup>** 1L'esame di abilitazione ha lo scopo di accertare se il candidato possiede le conoscenze teoriche e pratiche per poter correttamente esercitare la caccia.

2Il Dipartimento ammette all'esame di abilitazione chi:

- a) ha compiuto gli anni 17;
- b) ha frequentato un periodo di formazione, di cura della selvaggina e di lavoro, secondo le modalità fissate dal Consiglio di Stato;
- c) è cittadino svizzero oppure straniero domiciliato o dimorante in Svizzera.

3Il Dipartimento rilascia il certificato di abilitazione al candidato che ha superato l'esame.

#### Decadenza della validità

**Art. 7** Il certificato di abilitazione perde la validità:

- a) quando il detentore sia stato privato del diritto di cacciare per almeno tre anni;
- b) dopo 10 anni d'inattività venatoria nel Cantone.

#### Diniego della patente

**Art. 8<sup>4</sup>** 1La patente di caccia è negata a chi:

- a) non ha compiuto gli anni 18;
- b) è privato del diritto di cacciare ai sensi dell'art. 20 cpv. 1 della legge federale sulla caccia o dell'art. 43 della presente legge;
- c) è sottoposto a tutela per i motivi indicati agli art. 369, 370 e 372 del Codice civile svizzero;
- d) non adempie ai doveri di assistenza familiare;
- e) è in mora nel pagamento di multe, tasse, risarcimenti per delitti o contravvenzioni di caccia o pesca commessi nel Cantone;
- f) nei 5 anni precedenti alla domanda di ottenimento della patente è stato condannato per crimini o delitti, contemplati dal Codice penale svizzero compiuti con armi, intenzionalmente o per negligenza;
- g) è sottoposto a procedimento penale per crimini o delitti perpetrati nell'esercizio della caccia;<sup>5</sup>
- h) è privato dall'autorità competente del diritto di acquisire o possedere armi;<sup>6</sup>
- i) essendo straniero non è domiciliato o dimorante in Svizzera. È riservato quanto previsto dall'art. 50.<sup>7</sup>

2Il Dipartimento revoca la patente ottenuta in contrasto ai vincoli previsti dal presente articolo.

---

<sup>2</sup> Art. modificato dalla L 4.12.2007; in vigore dal 1.3.2008 - BU 2008, 121.

<sup>3</sup> Art. modificato dalla L 29.5.2006; in vigore dal 31.8.2006 - BU 2006, 282.

<sup>4</sup> Art. modificato dalla L 29.5.2006; in vigore dal 31.8.2006 - BU 2006, 282; precedente modifica: BU 1999, 42.

<sup>5</sup> Lett. modificata dalla L 17.9.2024; in vigore dal 22.11.2024 - BU 2024, 299.

<sup>6</sup> Lett. modificata dalla L 17.9.2024; in vigore dal 22.11.2024 - BU 2024, 299.

<sup>7</sup> Lett. introdotta dalla L 17.9.2024; in vigore dal 22.11.2024 - BU 2024, 299.

### Accertamenti preliminari

**Art. 8a<sup>8</sup>** 1Il Dipartimento segnala ai comuni, tramite piattaforma elettronica, i nominativi dei cacciatori domiciliati nel Comune che possono esercitare l'attività venatoria (cacciatori attivi).

2Prima del rilascio delle autorizzazioni di caccia il Comune controlla d'ufficio che la persona interessata possa esercitare l'attività venatoria.

3La piattaforma ha esclusivamente lo scopo di segnalare ai comuni i nominativi dei cacciatori che adempiono le condizioni per ottenere le autorizzazioni di caccia, al fine di impedirne il rilascio a persone che hanno in corso procedimenti penali per crimini o delitti perpetrati nell'esercizio della caccia; non può essere utilizzata per altri scopi. Sono visibili unicamente i dati anagrafici e le autorizzazioni di caccia dei cittadini del proprio Comune.

4Il Consiglio di Stato disciplina i particolari tramite regolamento.

### Diritto di accesso alla piattaforma elettronica

**Art. 8b<sup>9</sup>** La polizia cantonale accede alla piattaforma elettronica, in qualità di utente, limitatamente a quanto necessario per lo svolgimento dei compiti legali stabiliti dalla legge sulla polizia e da altre norme di diritto speciale.

### Categorie di caccia, specie cacciabili

**Art. 9** 1L'esercizio della caccia è suddiviso nelle seguenti categorie:

- a) caccia alta;
- b) caccia bassa;
- c) caccia agli uccelli acquatici.

2Il Consiglio di Stato definisce l'elenco delle specie cacciabili e la loro attribuzione alle singole categorie.

**Art. 10** ...<sup>10</sup>

### Registrazione, controllo

**Art. 11** Il cacciatore è tenuto a registrare la selvaggina da lui uccisa e a permetterne il controllo, secondo le norme fissate dal Consiglio di Stato.

### Tasse

**Art. 12<sup>11</sup>** 1Il rilascio della patente è vincolato al pagamento delle seguenti tasse:

- a) caccia alta
  - persone domiciliate nel Cantone fr. 550.--
  - persone domiciliate in altri Cantoni fr. 1100.--
  - stranieri dimoranti nel Cantone fr. 1100.--
  - svizzeri domiciliati all'estero fr. 1100.--
- b) caccia bassa
  - persone domiciliate nel Cantone fr. 200.--
  - persone domiciliate in altri Cantoni fr. 500.--
  - stranieri dimoranti nel Cantone fr. 500.--
  - svizzeri domiciliati all'estero fr. 500.--
- c) caccia agli uccelli acquatici  
valgono le stesse condizioni indicate per la caccia bassa.<sup>12</sup>

2Il Consiglio di Stato può adeguare l'ammontare delle tasse in funzione del rincaro.

### Tassa supplementare

**Art. 13** Chi non prova di avere pagato la corrente tassa di affiliazione ad una riconosciuta Federazione delle associazioni venatorie ticinesi versa una tassa supplementare, fissata dal Consiglio di Stato.

<sup>8</sup> Art. introdotto dalla L 17.9.2024; in vigore dal 22.11.2024 - BU 2024, 299.

<sup>9</sup> Art. introdotto dalla L 17.9.2024; in vigore dal 22.11.2024 - BU 2024, 299.

<sup>10</sup> Art. abrogato dalla L 29.5.2006; in vigore dal 31.8.2006 - BU 2006, 282.

<sup>11</sup> Art. modificato dalla L 29.5.2006; in vigore dal 31.8.2006 - BU 2006, 282.

<sup>12</sup> Cp.v. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 80.

### Devoluzione

**Art. 14**<sup>13</sup> Il gettito delle tasse annue per la patente è così devoluto:

- a) 4% al Comune che ha rilasciato la patente;
- b) 36% al Fondo di intervento;
- c) la rimanenza allo Stato.

### Cani

**Art. 15** <sup>1</sup>Nella caccia alta è permesso l'uso dei cani unicamente per la ricerca e il ricupero della selvaggina ferita o uccisa.

<sup>2</sup>Il Consiglio di Stato emana le norme disciplinanti l'uso, l'allenamento e la prova dei cani.

### Periodi e giorni di caccia

**Art. 16**<sup>14</sup> <sup>1</sup>L'esercizio della caccia è permesso:

- a) caccia alta: dal 1° al 20 settembre;
- b) caccia bassa: dal 16 ottobre al 30 novembre;
- c) caccia agli uccelli acquatici: dal 15 dicembre al 31 gennaio.

<sup>2</sup>Il Consiglio di Stato fissa i giorni ed i luoghi di caccia, gli orari di apertura e di chiusura, il numero massimo, il sesso, l'età ed eventuali altri requisiti dei capi che possono essere abbattuti.

<sup>3</sup>Il Consiglio di Stato può limitare la caccia a determinate specie o ridurne la durata per motivi connessi alla protezione ed alla sanità della selvaggina, all'ecologia, ad eventi straordinari.

### Casi di necessità

**Art. 17** Secondo le necessità e fissando le eventuali condizioni, il Consiglio di Stato può:

- a) estendere provvisoriamente i periodi di caccia indicati all'art. 16 cpv. 1 al fine di ridurre gli effettivi troppo consistenti o di salvaguardare la diversità delle specie;
- b) autorizzare, previo consenso dell'Ufficio federale delle foreste e della protezione del paesaggio, la caccia ad animali protetti, se ciò fosse necessario per la tutela del biotopo o per la conservazione della diversità delle specie.

### Armi e munizioni

**Art. 18** <sup>1</sup>Le seguenti armi e munizioni sono autorizzate:

- a) fucile a palla, di calibro non inferiore a 7 mm o a 270 millesimi di pollice (misura inglese) ad un sol colpo, senza magazzino o con magazzino bloccato;<sup>15</sup>
- b) fucile a pallini di calibro 12 al massimo e 20 al minimo (misura inglese):
  - a due canne e un solo colpo per canna, oppure
  - a una canna e un solo colpo, oppure
  - a una canna e due colpi (semiautomatico - ripetizione), con il magazzino bloccato a un solo colpo.

I pallini non devono essere di diametro superiore a 4,5 mm (00).

- c) fucile calibro 12 (misura inglese) con palla asciutta (brenneke).

<sup>2</sup>Il Consiglio di Stato può stabilire norme per il controllo, l'uso e la detenzione di armi e munizioni, nonché prescrivere il tipo di arma e munizioni per determinate cacce.

### Mezzi e metodi ausiliari proibiti

**Art. 19** Oltre ai mezzi e metodi ausiliari proibiti dalla legislazione federale, nell'esercizio della caccia sono vietati l'uso di imbarcazioni a motore, degli sci e delle racchette da neve, la caccia alla lepre alla pedana, il furetto, qualsiasi mezzo di adescamento, l'organizzazione e l'attuazione di tiri su animali selvatici a scopo di allenamento e competizione (tiri sportivi). Il Consiglio di Stato può ulteriormente estendere la lista dei mezzi e metodi ausiliari proibiti.

### Veicoli a motore, ciclomotori

---

<sup>13</sup> Art. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 80.

<sup>14</sup> Art. modificato dalla L 29.5.2006; in vigore dal 31.8.2006 - BU 2006, 282.

<sup>15</sup> Lett. modificata dalla L 14.12.1998; in vigore dal 12.2.1999 - BU 1999, 42.

**Art. 20** Il Consiglio di Stato disciplina l'uso di veicoli a motore e ciclomotori per il trasporto di cacciatori, armi, munizioni, equipaggiamento e bottino di caccia.

### Ricerca della selvaggina

**Art. 21** Il cacciatore deve cercare e, nel limite del possibile, recuperare i capi di selvaggina uccisi o feriti.

## Capitolo terzo Protezione

### Protezione

#### a) delle specie

**Art. 22** <sup>1</sup>Oltre alle specie indicate dalla legge federale sulla caccia sono protetti: la gazza (*Pica pica*), la moretta grigia, la moretta tabaccata, la moretta codona, la moretta dal collare, l'edredone, l'orchetto marino, l'orco marino, il quattrocchi, la pernice bianca (*Lagopus mutus*).<sup>16</sup>

#### b) degli spazi vitali

<sup>2</sup>Le Autorità incaricate di compiti pianificatori e le Regioni tengono conto, nell'ambito della formulazione dei piani e dei programmi di sviluppo, di garantire un'adeguata protezione e il ricupero degli spazi vitali dei mammiferi e degli uccelli viventi allo stato selvatico.

#### c) del camoscio

<sup>3</sup>La caccia al camoscio è vietata nel distretto di Mendrisio, nel circolo del Ceresio e sul Monte Caprino in territorio del comune di Lugano.<sup>17</sup>  
<sup>4...</sup><sup>18</sup>

### Bandite di caccia

**Art. 23** Sentito il parere delle associazioni e dei servizi statali interessati, il Consiglio di Stato istituisce bandite di caccia e riserve ornitologiche. Ne fissa la delimitazione, l'adeguata gestione e vigilanza, la durata, le norme di transito e di comportamento.

### Disturbi

**Art. 24** Il Consiglio di Stato emana restrizioni al traffico di persone, veicoli a motore, aeromobili o congegni analoghi, qualora esso fosse causa di rilevanti disturbi ai mammiferi ed uccelli viventi allo stato selvatico.

### Selvaggina in cattività

**Art. 25** Il Consiglio di Stato stabilisce le competenze e modalità per il rilascio dell'autorizzazione a tenere in cattività animali selvatici.

### Messa in libertà di animali

**Art. 26** Nell'ambito delle sue competenze, il Consiglio di Stato può autorizzare la messa in libertà di animali selvatici quando siano assicurati adeguati spazi vitali e sufficiente protezione, tali da evitare rilevanti danni alla selvaggina, alla varietà delle specie, alla peculiarità genetica, all'economia agricola e forestale.

### Animali randagi

**Art. 27** Il Consiglio di Stato emana le norme per l'abbattimento e la cattura di cani, gatti randagi, nonché di animali domestici inselvaticiti.

### Animali carnivori

**Art. 28** Il Consiglio di Stato emana le norme per la cattura di animali carnivori mediante l'uso di trappole.

<sup>16</sup> Cpv. modificato dalla L 24.2.2021; in vigore dal 18.6.2021 - BU 2021, 191.

<sup>17</sup> Cpv. introdotto dalla L 4.12.2007; in vigore dal 1.3.2008 - BU 2008, 121.

<sup>18</sup> Cpv. abrogato dalla L 22.6.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 445; precedente modifica: BU 2008, 121.

### Tassidermia

**Art. 29** L'esercizio della tassidermia è vincolato al possesso di un'autorizzazione del Dipartimento. Il Consiglio di Stato fissa le norme di controllo.

### Selvaggina perita

**Art. 30** Il rinvenimento di selvaggina perita deve essere sollecitamente segnalato ai locali agenti della polizia della caccia.

### Polizia della caccia

#### a) agenti

**Art. 31** <sup>1</sup>La polizia della caccia è esercitata dai guardacaccia e dagli agenti della polizia cantonale.

#### b) collaboratori

<sup>2</sup>Gli agenti della polizia della caccia possono avvalersi della collaborazione di:

- a) agenti della polizia comunale;
- b) personale forestale cantonale;
- c) guardie volontarie della natura e del paesaggio;
- d) guardie svizzere di confine, nella misura in cui esse siano autorizzate.

### Competenze

#### a) tutela e protezione

**Art. 32** <sup>1</sup>Gli agenti della polizia della caccia esercitano un'attività di vigilanza rivolta alla tutela della fauna, al corretto svolgimento dell'esercizio della caccia, alla protezione degli spazi vitali dei mammiferi e degli uccelli viventi allo stato selvatico, alla custodia delle bandite di caccia e delle riserve ornitologiche.

#### b) vigilanza venatoria

<sup>2</sup>Gli agenti della polizia della caccia ed i loro collaboratori sono autorizzati a:

- a) controllare persone, documenti, veicoli, armi, oggetti, selvatici vivi o morti, registri;
- b) sequestrare armi, munizioni, mezzi ausiliari proibiti per la caccia, registri, selvatici vivi o morti a chi è colto in flagranza di reato; al sequestro di armi e munizioni non può procedere la guardia della natura.<sup>19</sup>

<sup>3</sup>Gli agenti di polizia della caccia, nell'esercizio delle loro funzioni:

- a) sequestrano armi, munizioni, mezzi ausiliari proibiti per la caccia, registri, selvatici vivi o morti legati a reati di caccia;<sup>20</sup>
- b) effettuano perquisizioni e sequestri domiciliari, su ordine della competente Autorità giudiziaria, quando esistano indizi all'autore di un reato o sul rinvenimento di oggetti utili alla scoperta della verità;
- c) dispongono di poteri coercitivi analoghi a quelli della polizia cantonale, ritenuto che l'eventuale uso di armi è autorizzato solo per legittima difesa;
- d) procedono al ritiro immediato della patente a chi, colto in flagranza o in quasi flagranza, abbia commesso o tentato di commettere, quale autore, istigatore o complice, un reato previsto all'art. 20 della legge federale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici del 20 giugno 1986 o una violazione particolarmente grave della legislazione cantonale.<sup>21</sup>

<sup>4</sup>Gli agenti di polizia della caccia trasmettono entro 24 ore la patente ritirata e un verbale dei fatti all'Ufficio della caccia e della pesca, il quale decide sollecitamente sul ritiro.<sup>22</sup>

<sup>5</sup>Contro la decisione di ritiro dell'Ufficio della caccia e della pesca è dato ricorso al Consiglio di Stato; il ricorso non ha effetto sospensivo.<sup>23</sup>

<sup>6</sup>Nei casi di ritiro ingiustificato, viene rimborsata la tassa dell'autorizzazione annuale proporzionalmente ai giorni di caccia inutilizzati.<sup>24</sup>

---

<sup>19</sup> Lett. modificata dalla L 12.5.2009; in vigore dal 31.8.2009 - BU 2009, 301.

<sup>20</sup> Lett. modificata dalla L 12.5.2009; in vigore dal 31.8.2009 - BU 2009, 301.

<sup>21</sup> Lett. modificata dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 259; precedente modifica: BU 2004, 322.

<sup>22</sup> Cpv. introdotto dalla L 22.6.2004; in vigore dal 1.9.2004 - BU 2004, 322.

<sup>23</sup> Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 478; precedente modifica: BU 2004, 322.

<sup>24</sup> Cpv. introdotto dalla L 22.6.2004; in vigore dal 1.9.2004 - BU 2004, 322.

## Reclutamento

**Art. 33** 1Il reclutamento dei guardacaccia avviene per concorso pubblicato nel Foglio ufficiale cantonale. Riservate le norme della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti, il concorrente deve:

- a) adempiere i requisiti di età, salute, costituzione fisica ed eventuali altri richiesti dal bando di concorso;
- b) adempiere i requisiti dell'art. 6 cpv. 2 ed essere in possesso del certificato di abilitazione, oppure conseguirlo al più tardi entro due anni dalla assunzione;
- c) essere disposto a frequentare corsi di istruzione e perfezionamento nei campi contemplati dalla presente legge.

2I guardacaccia prestano giuramento o promessa davanti al Capo del Dipartimento.

### Capitolo quarto

#### Danni causati dalla selvaggina

#### Prevenzione dei danni, autodifesa

**Art. 34**<sup>25</sup> 1Il Consiglio di Stato fissa le norme per lo stanziamento di sussidi sulle spese d'acquisto di materiale protettivo dai danni causati dalla selvaggina.

2Il Consiglio di Stato si adopera affinché animali selvatici delle specie protette o cacciabili non causino danni rilevanti al bosco, alle colture agricole e ad animali da reddito. A tale scopo ordina adeguate misure, quali l'abbattimento dei capi viziosi, incaricandone dell'esecuzione gli agenti della polizia della caccia o persone di provata affidabilità in possesso della patente.

3Il Consiglio di Stato stabilisce contro quali specie di animali selvatici possono essere prese misure di autodifesa, designa i mezzi autorizzati, determina chi sia abilitato a prendere dette misure, dove e quando.

4Previo consenso del Dipartimento federale competente, il Consiglio di Stato ordina misure atte a diminuire gli effettivi di specie protette presenti in forte numero e causa di danni ingenti o grave pericolo.

5Nelle immediate adiacenze di stabili, il Consiglio di Stato può autorizzare l'uso di trappole a trabocchetto per la cattura di animali selvatici non protetti che arrecano danni rilevanti. Le catture devono essere sollecitamente annunciate al locale guardacaccia.

#### Risarcimento dei danni

**Art. 35** 1Per i danni causati dalla selvaggina al bosco, alle colture agricole e ad animali da reddito è corrisposto un equo risarcimento. Il Consiglio di Stato fissa le modalità per la valutazione del danno e il calcolo del risarcimento.<sup>26</sup>

2Non sono risarciti i danni:

- a) insignificanti o non sufficientemente documentati;
- b) favoriti dalla mancanza di misure di prevenzione che ragionevolmente potevano essere prese dal danneggiato;
- c) causati da animali contro i quali sono ammesse misure di autodifesa, ad eccezione delle cornacchie nere e grigie.<sup>27</sup>

### Capitolo quinto

#### Informazione, formazione, ricerca

#### Corsi, formazione, ricerca

**Art. 36** 1Il Consiglio di Stato provvede alla formazione e al perfezionamento degli agenti della polizia della caccia e può delegare alle Federazioni delle associazioni venatorie ticinesi l'istruzione dei cacciatori.

<sup>25</sup> Art. modificato dalla L 22.6.2004; in vigore dal 1.9.2004 - BU 2004, 322.

<sup>26</sup> Cpv. modificato dalla L 22.6.2004; in vigore dal 1.9.2004 - BU 2004, 322.

<sup>27</sup> Lett. modificata dalla L 12.5.2009; in vigore dal 31.8.2009 - BU 2009, 301.

<sup>2</sup>Il Consiglio di Stato promuove la ricerca volta al conseguimento degli obiettivi della legge, l'informazione della popolazione e l'educazione scolastica sulla vita, i bisogni e la protezione dei mammiferi e degli uccelli viventi allo stato selvatico e dei loro spazi vitali.

#### **Federazione delle associazioni venatorie ticinesi**

**Art. 37<sup>28</sup>** <sup>1</sup>Le associazioni venatorie ticinesi sono riconosciute dal Consiglio di Stato se i loro scopi e i loro statuti si conciliano con la presente legge.

<sup>2</sup>Le associazioni riconosciute collaborano nella gestione del patrimonio faunistico e della caccia nonché nell'informazione del pubblico, coordinando le loro attività con il Dipartimento competente.

<sup>3</sup>La Federazione cacciatori ticinesi (FCTI) è riconosciuta dal Cantone; essa è tenuta ad ottemperare ai requisiti previsti ai precedenti capoversi.

#### **Commissioni**

**Art. 38** <sup>1</sup>Tenuto conto di un'equa rappresentanza delle cerchie interessate, il Consiglio di Stato nomina:

- a) la Commissione consultiva del Dipartimento, chiamata ad esprimere il suo preavviso su problemi connessi all'applicazione della legislazione sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici;
- b) la Commissione esaminatrice per il rilascio del certificato di abilitazione all'esercizio della caccia;
- c) altre Commissioni, secondo necessità.

#### **Commissione per la protezione della fauna**

<sup>2</sup>Per la pianificazione della caccia ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 e cpv. 2, il Consiglio di Stato nomina per il distretto di Mendrisio, il circolo del Ceresio ed il Monte Caprino in territorio del comune di Lugano una commissione consultiva per la protezione della fauna composta da esperti.<sup>29</sup>

### Capitolo sesto

#### **Responsabilità civile e assicurazione**

#### **Responsabilità civile, assicurazione**

**Art. 39** Chi ai sensi della presente legge richiede la patente o l'autorizzazione di attuare misure di autodifesa con armi da fuoco deve fornire la prova di avere stipulato presso una compagnia con sede in Svizzera un'assicurazione per la responsabilità civile che copra gli eventuali danni causati dall'esercizio della caccia o dalle misure di autodifesa. La somma minima di copertura è fissata dalla legislazione federale.

### Capitolo settimo

#### **Fondo di intervento**

#### **Fondo di intervento**

**Art. 40** <sup>1</sup>È costituito un fondo, amministrato dal Dipartimento, denominato Fondo di intervento, avente i seguenti scopi:

- a) sostenere la ricerca e gli studi scientifici di interesse cantonale sui mammiferi e gli uccelli viventi allo stato selvatico, sulle loro malattie e sul loro biotopo;
- b) risarcire i danni cagionati dai selvatici cacciabili alle colture agricole e agli animali da reddito;<sup>30</sup>
- c) sussidiare le spese per l'acquisto di materiale destinato a proteggere colture agricole ed animali da reddito da danni causati da selvatici cacciabili;
- d) sussidiare le spese per l'acquisto di animali selvatici la cui messa in libertà è autorizzata dalla competente Autorità;
- e) contribuire alla conservazione, protezione ed al ricupero di spazi vitali per la selvaggina, al fine di favorirne l'equilibrato insediamento;
- f) partecipare alle spese di protezione e riparazione necessarie per la conservazione del bosco.<sup>31</sup>

---

<sup>28</sup> Art. modificato dalla L 14.12.1998; in vigore dal 12.2.1999 - BU 1999, 42.

<sup>29</sup> Cpv. introdotto dalla L 4.12.2007; in vigore dal 1.3.2008 - BU 2008, 121.

<sup>30</sup> Lett. modificata dalla L 22.6.2004; in vigore dal 1.9.2004 - BU 2004, 322.

<sup>31</sup> Lett. introdotta dalla L 21.4.1998; in vigore dal 1.3.1999 - BU 1999, 74.

<sup>2</sup>I danni cagionati da orsi, lupi, linci, castori, lontre ed aquile, nonché quelli provocati al bosco da altri animali selvatici non cacciabili, sono risarciti dal Cantone senza ricorso al Fondo di intervento.<sup>32</sup>

<sup>3</sup>Il Fondo di intervento è alimentato da:

- a) gettito delle tasse annue per le patenti, secondo l'art. 14 lett. b) della presente legge;
- b) tassa supplementare, giusta l'art. 13 della presente legge;
- c) sussidi e proventi vari;
- d) multe e risarcimenti;
- e) eventuali devoluzioni del Cantone.

## Capitolo ottavo Norme penali

### Contravvenzioni

**Art. 41** <sup>1</sup>Chi, intenzionalmente o per negligenza, contravviene alla presente legge e alle relative norme di applicazione è punibile con una multa fino a fr. 20 000.-. Il tentativo e la complicità sono punibili.

<sup>2</sup>Sono fatte salve le contravvenzioni soggette alla procedura della multa disciplinare.<sup>33</sup>

### Multe disciplinari: principio, competenza e procedura

**Art. 41a**<sup>34</sup> <sup>1</sup>Il Consiglio di Stato elenca le fattispecie contravvenzionali punite con multa disciplinare e stabilisce l'importo delle multe.

<sup>2</sup>Le multe disciplinari sono riscosse dalla polizia della caccia.

<sup>3</sup>Per la procedura si applica la legislazione federale in materia di multe disciplinari.

### Autodenuncia

**Art. 42** Il cacciatore che ha abbattuto per lieve negligenza un capo di selvaggina del quale non è permessa la caccia, non viene punito se ha sollecitamente:

- a) autodenunciato l'abbattimento illecito ai locali agenti della polizia della caccia;
- b) consegnato il capo di selvaggina, compreso il trofeo; e se nel corso degli ultimi 5 anni non ha già beneficiato dell'impunità concessa dal presente articolo.

### Ritiro della patente

**Art. 43**<sup>35</sup> Oltre ai casi previsti dalla legge federale sulla caccia, la patente è ritirata dall'Autorità giudicante in caso di grave o reiterata violazione della legislazione cantonale.

### Competenza e procedura

**Art. 44** <sup>1</sup>I reati elencati all'art. 17 della legge federale sulla caccia sono perseguiti e giudicati dall'Autorità giudiziaria.

<sup>2</sup>Gli altri reati di caccia previsti dalla legge federale sulla caccia e le contravvenzioni di diritto cantonale sono perseguiti e giudicati dal Dipartimento in applicazione alle norme della legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010.<sup>36</sup>

### Risarcimento per danni causati al patrimonio faunistico

**Art. 45** <sup>1</sup>Chi contravviene alle disposizioni federali o cantonali è tenuto al risarcimento del danno.

<sup>2</sup>Per il risarcimento sono applicabili le disposizioni del Codice delle obbligazioni.

<sup>3</sup>L'Autorità che decide sul reato di caccia fissa anche l'importo del risarcimento.

### Devoluzione

**Art. 46** L'importo delle multe e del risarcimento è devoluto al Fondo di intervento.

<sup>32</sup> Cpv. modificato dalla L 22.6.2004; in vigore dal 1.9.2004 - BU 2004, 322.

<sup>33</sup> Cpv. introdotto dalla L 13.12.2021; in vigore dal 1.5.2022 - BU 2022, 96.

<sup>34</sup> Art. introdotto dalla L 13.12.2021; in vigore dal 1.5.2022 - BU 2022, 96.

<sup>35</sup> Art. modificato dalla L 29.5.2006; in vigore dal 31.8.2006 - BU 2006, 282.

<sup>36</sup> Cpv. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 261; precedenti modifiche: BU 2004, 389; BU 2007, 19.

### Confisca

**Art. 47** 1Senza riguardo alla punibilità di una persona, l'Autorità competente può ordinare la confisca degli animali illegalmente catturati od uccisi, imbalsamati, offerti in vendita, venduti, comperati, trasportati, importati, in fase di importazione o transito, come pure indipendentemente dalla proprietà, delle armi, delle munizioni, dei mezzi ausiliari proibiti per la caccia, dei registri e degli arnesi di cattura illegalmente adoperati o destinati all'esercizio della caccia od al bracconaggio.<sup>37</sup>

<sup>2</sup>L'Autorità competente può ordinare che gli oggetti confiscati siano resi inservibili o distrutti.

### Capitolo nono

#### Ricorsi

### Ricorso

**Art. 48**<sup>38</sup> 1Contro le decisioni del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato; è riservata la regolamentazione prevista al capitolo ottavo.

<sup>2</sup>Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale amministrativo cantonale.

<sup>3</sup>È applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.

### Capitolo decimo

#### Disposizioni transitorie

**Art. 49** ...<sup>39</sup>

### Eccezione per stranieri

**Art. 50** 1La patente viene rilasciata allo straniero domiciliato all'estero che ha superato l'esame dopo il 1° gennaio 1981, nonché allo straniero domiciliato all'estero che ha sciolto la patente almeno una volta dal 1981 al 1990. È riservato quanto previsto dall'art. 7 lett. b).

<sup>2</sup>Il rilascio della patente è subordinato al pagamento di una tassa tripla della tariffa più alta di ogni singola categoria.

### Abrogazione

**Art. 51** La legge cantonale sulla caccia e la protezione degli uccelli del 7 luglio 1964 è abrogata.

### Pubblicazione, entrata in vigore

**Art. 52** Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum ed ottenuta l'approvazione del Consiglio federale<sup>40</sup> in conformità con l'art. 25 cpv. 2 della legge federale sulla caccia, il Consiglio di Stato ordina la pubblicazione della presente legge nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi e ne fissa la data d'entrata in vigore.<sup>41</sup>

Pubblicata nel BU **1991**, 231.

---

<sup>37</sup> Cpv. modificato dalla L 12.5.2009; in vigore dal 31.8.2009 - BU 2009, 301.

<sup>38</sup> Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 478 e 482.

<sup>39</sup> Art. abrogato dalla L 22.6.2004; in vigore dal 1.9.2004 - BU 2004, 322.

<sup>40</sup> Approvazione federale: 22 aprile 1991.

<sup>41</sup> Entrata in vigore: 1° settembre 1991 - BU 1991, 240.